

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

Provincia di Lodi

OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2025/2026

IL SINDACO

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: "Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico";

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto l'art. 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101 che all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni";

Vista la legge 13 novembre 2023, n.159: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

Vista la Circolare Ministeriale n.45577 del 26/11/2024 con oggetto: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026";

RENDE NOTO

in applicazione delle norme prima richiamate:

- 1) Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
- 2) Ha assolto il dovere di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dalla Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
- 3) Rispondono all'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
- 4) L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: "Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento";

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 25 gennaio 2025



IL SINDACO

Gargioni dott.ssa Giovanna